

Le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGA)

Sintesi della Dgr. 335/2023 di applicazione regionale della condizionalità

Corso Veneto Agricoltura dicembre 2023

Manuel Beninca' – Agronomo

BCAA 1 (ex greening)	Mantenimento dei prati permanenti
A cosa si applica	<p>Tutte le superfici a prato permanente, ovvero tutti gli usi riferiti a foraggiere escluse dalle rotazioni per cinque anni o più e le superfici inserite tra gli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (superfici dedicate al pascolo dove non sono predominanti l'erba o le altre piante da foraggio).</p> <p>Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. piante del genere Medicago) che sono coltivate in purezza.</p> <p>Sono escluse le seguenti tipologie di superfici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazioni erbose naturali e seminaturali; - Torbiere; - Paludi. - Altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli.
Impegni e deroghe	<p>Non è possibile convertire un prato permanente ad altri usi senza essere in possesso dell'autorizzazione alla conversione da parte dell'Organismo di controllo e della dichiarazione per la riconversione della stessa superficie, o analoga per estensione.</p>
Altre informazioni	<p>L'autorizzazione comporta l'iscrizione in un registro «ordinario» (l'iscrizione scade dopo tre anni dalla conversione); mentre un registro «prioritario» (la cui iscrizione scade dopo 5 anni dalla prima violazione rilevata) è istituito per chi converte senza autorizzazione (in violazione di condizionalità). In caso di superamento della soglia del 3,5% (calcolata come rapporto tra superficie investita a prato permanente e superficie agricola totale a livello nazionale) si prevede la riconversione a valere, prima, sul registro «prioritario» e, dopo, sul registro «ordinario»; inoltre, non saranno bloccate tutte le autorizzazioni ad ulteriori conversioni.</p> <p>In caso di mancato ripristino entro le tempistiche stabilite, l'infrazione sarà considerata intenzionale e all'azienda sarà applicata una riduzione proporzionale ai parametri della violazione.</p> <p>Non è possibile ottenere l'autorizzazione alla conversione in aree Natura 2000, salvo in caso di autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione dell'Area. L'eventuale autorizzazione di quest'ultima deve accompagnare la richiesta di conversione. Qualsiasi obbligo di riconversione è associato all'appezzamento e, in caso di passaggio di conduzione, si trasferisce al successionario.</p>



BCAA 2 (nuova)	Protezione di zone umide e torbiere
A cosa si applica	Superfici agricole definite come zone umide e torbiere (zone RAMSAR).
Impegni Deroghe	
	Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato tramite il divieto di eseguire lavorazioni profonde. In Veneto zone limitatissime.
Altre informazioni	Nelle aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali, ovvero superfici dedicate al pascolo dove non sono predominanti l'erba o le altre piante da foraggio, valgono regole stabilite a livello regionale.



BCAA 3 (ex BCAA 6)	Divieto di bruciare le stoppie
A cosa si applica	Tutte le superfici a seminativi.
Impegni e deroghe	<p>Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.</p> <p>Deroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario in ZPS e ZSC; • In presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata ad emergenze di carattere fitosanitario. Nel rispetto comunque dei divieti dal 1° ottobre al 15 aprile previsti per la qualità dell'aria (PM10 Accordo bacini padano)
Altre informazioni	Le Regioni e le province autonome specificano l'eventuale intervallo temporale di applicazione della deroga e l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.



BCAA 4 (ex BCAA 1)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
A cosa si applica	Tutte le superfici agricole. Si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali; esclusi: scoline, fossati, adduttori irrigui nonché i corsi d'acqua arginati o pensili.
Impegni	<p>A: Divieto di fertilizzare e distribuire prodotti fitosanitari in una fascia di rispetto di 5 metri dal ciglio di sponda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i fertilizzanti l'ampiezza della fascia è superiore se così definito nel Piano d'azione Nitrati (es. liquami 10 metri); - per i prodotti fitosanitari l'ampiezza della fascia è maggiore se indicato nell'etichetta. <p>B: Costituire/non eliminare una fascia inerbita, spontanea o seminata, di larghezza pari a 5 metri, adiacente ai corpi idrici superficiali della rete monitorata da ARPAV Wise. Se lo stato ecologico è «ottimo/elevato» e chimico «buono», l'impegno B è in ogni caso assolto.</p>
Deroghe	<ul style="list-style-type: none"> • Risaie, corsi d'acqua «effimeri» (ovvero con presenza di acqua per meno di 8 mesi all'anno) ed «episodici» (ovvero con presenza di acqua solo in seguito ad eventi precipitativi intensi); • Parcelle a seminativo ricadenti in zone montane (solo B); • Terreni stabilmente inerbiti (compresi oliveti), inclusi prati avvicendati e colture permanenti, per l'intero anno solare (solo B). • Impianti arborei già esistenti inerbiti (solo B) • Prati permanenti (solo B)

BCAA 4
(ex BCAA 1)

Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Altre informazioni

Si applica a tutti i corsi d'acqua dove si rileva una presenza continua di acqua durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono quindi escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta o al convogliamento dell'acqua piovana o all'apporto di acqua irrigua ai campi coltivati.

È esclusa anche la rete idraulica aziendale, composta da scoline e fossi collettori per l'allontanamento dell'acqua in eccesso. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

Sulla superficie occupata dalla fascia di rispetto non sono consentite le lavorazioni. Fanno eccezione quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita e alla riduzione del rischio di incendi. Sono ammesse anche le operazioni di eliminazione o reimpianto di arbusti o alberi.

Gli impianti arborei a fini produttivi già presenti nella fascia inerbita prima dell'entrata in vigore della presente norma sono considerati parte integrante della fascia.

La Regione del Veneto ha stabilito quanto segue:


- l'impegno A si intende rispettato nei casi di colture permanenti inerbite in produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata e si impieghino dispositivi per l'irrorazione che limitino la deriva;
- l'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica. L'impegno si considera assolto se lo stato ecologico è "ottimo/elevato" e lo stato chimico è "buono" o non definito. Negli altri casi la fascia deve avere ampiezza di 5 metri.

BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno	
<p>A cosa si applica</p>	<p>Impegno A: seminativi (escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria) con pendenza media superiore al 10% (dato a fascicolo) e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie;</p> <p>Impegno B: tutte le superfici agricole (escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati e quelle impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo) con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali.</p>	
<p>Impegni</p> <p>A: Realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei (distanziati al massimo di 80 m) e divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;</p> <p>B: Divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un periodo di 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre-15 febbraio.</p>	<p>Deroghe</p> <p>A: sono ammesse deroghe solamente dove a causa della pendenza ci possono essere rischi per la stabilità del mezzo necessario a realizzare i solchi acquai o le lavorazioni, oppure dove non è presente una rete di canali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei o nelle zone con suoli dove si verificano fenomeni di soliflusso. In questi casi si devono realizzare fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di lunghezza non inferiore a 5 metri e a distanza tra loro non superiore a 60 metri;</p> <p>B: sono ammesse deroghe per la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per livellamenti ordinari per la semina dei terreni a risaia.</p>	
<p>Altre informazioni</p>	<p>Qualora i fenomeni erosivi siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche della presente norma, l'impegno è da ritenersi comunque rispettato. Le Regioni e le Province autonome possono specificare con provvedimenti: Impegno A: aspetti applicativi in funzione del suolo e della morfologia dei versanti; Impegno B: eventuale intervallo temporale dell'impegno, nel periodo 15 settembre-15 febbraio. La Regione del Veneto ha esercitato questa opzione, fissando l'obbligo in concomitanza con il divieto continuativo di spandimento effluenti dal 1° dicembre al 31 gennaio.</p>	

<p>BCAA 6 (ex BCAA 4)</p>	<p>Copertura minima del suolo</p>	
<p>A cosa si applica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seminativi e colture permanenti (frutteti e vigneti); • Terreni privi di protezioni artificiali (serre e tunnel sono quindi escluse). 	
<p>Impegni</p>		<p>Deroghe</p>
<p>I beneficiari hanno l'obbligo di rispettare uno dei seguenti impegni: A: mantenimento della copertura vegetale, naturale o seminata (ovvero coltivazioni), per 60 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; B: lasciare in campo i residui colturali della coltura precedente, per 60 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali (ad esempio casi di condizioni climatiche anomale che impediscano la semina e/o le lavorazioni del suolo, oppure presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti; • Terreni interessati da interventi di ripristino di habitat che prevedano di mantenere il terreno nudo nel periodo di impegno; Semina di colture a perdere per la fauna; in caso di lavorazioni funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; • A partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa sia una tecnica di aridocoltura giustificata dalle condizioni pedo-climatiche. Sono però ammesse al massimo due lavorazioni del suolo nel periodo tra il 1° marzo e il 30 giugno di questa annata agraria; • Nel caso di colture sommerse (es. riso).
<p>Altre informazioni</p>	<p>Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale; sono quindi ammesse le lavorazioni che non interrompono la copertura vegetale del terreno o che lasciano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio: discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).</p> <p>Le Regioni e le Province autonome possono individuare un intervallo di tempo, questo intervallo deve essere compreso nell'intervallo temporale 15 settembre-15 maggio successivo. Il beneficiario sceglie la collocazione temporale dei 60 giorni di impegno all'interno di questo intervallo.</p>	

BCAA 7 (ex greening)	Rotazione delle colture nei seminativi	
A cosa si applica	Seminativi in pieno campo e senza protezioni, eccetto colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.	
	Impegni	Deroghe
<p>Cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella (non è ammessa la monosuccessione di: frumento duro, tenero, triticale, spelta e farro). Fanno eccezione le colture pluriennali, le erbe e le altre erbacee da foraggio e i terreni a riposo. Sono ammesse le colture secondarie, purché portate a fine ciclo produttivo e che permangano in campo per almeno 90 giorni; non sono invece ammesse le cover crops.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La BCAA 7 si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio eco-schemi e impegni agro-climatico-ambientali (SRA). Questa BCAA è infatti in deroga per il 2023 e verrà applicata a tutti a partire dal 2024, inteso come "anno zero"; • Sulle parcelle condotte in aridocoltura e inserite in una rotazione triennale è ammessa la stessa coltura per 2 anni. Tuttavia, almeno il 35% della superficie aziendale deve essere soggetto a cambio di coltura annuale; • Sui seminativi in zone montane è consentita la stessa coltura per 3 anni, purché la stessa superficie sia investita a colture secondarie tra un raccolto e la successiva semina della coltura principale o, in alternativa, sia garantito un cambio di coltura annuale su almeno il 35% della superficie a seminativo aziendale. 	





BCAA 7 (ex greening)	Rotazione delle colture nei seminativi
Altre informazioni	<p>Sono esentate da qualsiasi obbligo le aziende con:</p> <ul style="list-style-type: none">• seminativi utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;• superficie agricola ammissibile costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;• con una superficie di seminativi fino a 10 ettari. <p>Ci sono esenzioni anche per: a) aziende certificate biologiche; b) colture condotte con tecniche di produzione integrata (certificazione SQNPI).</p>

ESEMPI	Anno	Coltura	Ammissibilità
Esempio 1	2024	Frumento tenero	No
	2025	Frumento duro	
Esempio 2	2023	Frumento tenero	Si
	2024	Frumento duro	
	2025	Girasole	
Esempio 3	2024	Loietto-mais	Si
	2025	Loietto-mais	
Esempio 4	2024	Erba medica	Si (se in almeno il 75% della superficie a seminativi)
	2025	Erba medica	
Esempio 5	2024	Riso	Si (se in almeno il 75% della superficie a seminativi)



<p>BCAA 8 (ex greening)</p>	<p>A) Superfici o elementi non produttivi B) Mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio C) Divieto di potatura durante la riproduzione e/o nidificazione degli uccelli</p>
<p>A cosa si applica</p>	<p>Impegno A: superfici a seminativo; Impegni B e C: tutte le superfici.</p>
<p>Impegni</p>	<p>Deroghe</p>
<p>A: Destinare una percentuale pari ad almeno il 4% della superficie aziendale a seminativi a superfici ed elementi non produttivi (terreni a riposo, fasce inerbite (BCAA4), fasce tampone (BCAA)). Concorrono al calcolo del 4% anche le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui all'impegno B; B: Mantenere gli elementi a valore paesaggistico (tabella successiva); C: Non potare alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio dal 15 marzo al 15 agosto (stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'impegno A relativo alla superficie a riposo, di questa BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedo a premio eco-schemi e impegni agro-climatico-ambientali (SRA). L'impegno A della verrà applicato a tutti a partire dal 2024, inteso come "anno zero"; • È possibile derogare agli impegni B e C per ragioni fitosanitarie, per eliminare specie invasive (impegno B), per interventi colturali di ordinaria manutenzione (come i diradamenti o il taglio a raso delle ceppaie) (impegno B) o nel caso di elementi del paesaggio non dotati di permanenza e tipicità (impegno B). Tranne che per ragioni fitosanitarie, la deroga non può essere applicata dal 15 marzo al 15 agosto.
<p>Altre informazioni</p>	<p>Sono esentate dal rispetto dell'impegno A le aziende con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • seminativi utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; • superficie agricola ammissibile costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; • con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

Elementi protetti (per gli impegni A e B)	Limiti dimensionali
Fasce tampone	Larghezza minima 5 m
Fossati	Larghezza massima 10 m
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 2 e 20 m
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: Larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura 20%
Terreni lasciati a riposo	Dal 1° gennaio al 30 giugno
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m
Fascia inerbita	Larghezza min. 5 m
Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 10 m
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha
Piccoli stagni	Superficie $\leq 3000 \text{ m}^2$
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m
	Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m
	Lunghezza minima 25 m

<p>BCAA 9 (ex greening)</p>	<p>Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti</p>	
<p>A cosa si applica</p>	<p>Superfici a prato permanente ricadenti nei siti Natura 2000, escluse: formazioni erbose naturali, seminaturali, torbiere e paludi basse.</p>	
<p>Obblighi</p>	<p>Deroghe</p>	
<p>Divieto di aratura e di conversione ad altri usi agricoli e non dei prati permanenti in aree Natura 2000. Fanno eccezione le lavorazioni per il rinnovo e/o infittimento del prato e per la gestione dello sgrondo delle acque.</p>	<p>L'Autorità di gestione del sito può consentire la conversione tramite un apposito provvedimento. L'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di gestione del sito interessato.</p>	



<p>CGO 1 (nuovo)</p>	<p>Controllo fonti di inquinamento da fosfati</p>
<p>A cosa si applica</p>	<p>Tutte le superfici agricole.</p>
<p>Obblighi</p>	
<p>A (ex BCAA 2): Rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito o oneroso. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al suo rilascio; B (nuovo obbligo): Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P (fosforo) dichiarato.</p>	
<p>Altre informazioni</p>	<p>Relativamente all'impegno B le informazioni minime da inserire nel quaderno di campagna sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie; - coltura; - data di distribuzione (giorno/mese/anno); - tipo di fertilizzante e denominazione; - il contenuto percentuale in fosforo; - la quantità totale. <p><i>La Regione del Veneto ha predisposto un modello di registrazione cartaceo per le aziende con meno di 14,8 ettari. Per le aziende con più di 14,8 ettari già soggette al registro informatizzato REC per le concimazioni azotate, lo stesso è integrato ora anche con il fosforo.</i></p>

CGO 2 (ex CGO 1 invariato)	Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
A cosa si applica	Tutte le superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili a nitrati (ZVN).
Obblighi	
<p>Le aziende che ricadono in queste zone sono soggette a particolari obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -amministrativi; -relativi allo stoccaggio dei reflui zootecnici e del digestato; -relativi al rispetto dei massimali previsti; -divieti spaziali e temporali relativi all'uso dei reflui zootecnici, del digestato e dei fertilizzanti. 	
Altre informazioni	Disciplina agronomica relativa alla distribuzione degli effluenti, dei digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto programma d'azione nitrati dettata dalla DGR n. 813/2021.



Quantità di azoto (prodotto e/o utilizzato)	COMUNICAZIONE	PUA
	ZVN	ZVN
N* < 1.000 kg/anno	esonero	esonero
1.000 ≥ N* < 3.000 kg/anno	X**	esonero
N* > 3.000 kg/anno	X	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto >1.000 kg/anno	X	X

* Azoto da effluente zootecnico e materiali assimilati compreso il digestato anche di sola matrice vegetale.

**Sono comprese anche le aziende solo utilizzatrici di un quantitativo di azoto superiore a 1.000 kg/anno che nel contempo hanno più del 50% della superficie aziendale disponibile ricadente in ZVN.

Casistica aziende* tenute al Registro	Obbligo compilazione registro delle concimazioni in ZVN
Azienda che utilizza digestati (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda autorizzata all'utilizzo di fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui al D.Lgs. n. 99/1992, DGR n. 2241/2005 e ss.mm.ii e DGR n. 988/2022, su superfici su cui sono eseguite operazioni di recupero diretto R10 in agricoltura (indipendentemente dai quantitativi)	X
Azienda che utilizza fertilizzanti ricadenti nella definizione di cui all'art. 2 lettera pp) dell'Allegato A alla DGR n. 813/2021 per quantitativi di azoto	X (se si tratta di ammendanti/correttivi, la compilazione è obbligatoria per i tre anni necessari alla verifica dei limiti triennali di cui all'art. 8 bis)
Azienda con PUA	X
Azienda con SAU ≥ 14,8 ha	X

* Qualora un'azienda sia tenuta alla compilazione del Registro per almeno uno dei criteri individuati in tabella, il Registro deve essere compilato per l'intera SAU in disponibilità dell'azienda.

Zone Vulnerabili ai Nitrati	
Tipologia di materiale da stoccare	Allegato A alla DGR n. 813/2021
Letami	Art. 9 “Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento”; art. 10 “Stoccaggio dei materiali palabili”;
Liquami	Art. 9 “Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento”; art. 12 “Stoccaggio dei materiali non palabili”;
Matrici in ingresso e digestato	Art. 12 “Stoccaggio dei materiali non palabili”; art. 22 “Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato”

Accumulo in campo (ZO/ZVN): materiali ammessi	Giorni di accumulo
Dopo almeno 90 giorni di maturazione	
Letami (no assimilati)	90
Direttamente a fine ciclo	
Lettiere avicunicoli*	30
SMC	90
Biomasse (di cui all'art. 11 c. 6 del Quarto Programma d'Azione)	30**

*Fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria.

** I giorni sono ridotti a tre per le biomasse non compostate la cui produzione è limitata a brevi periodi stagionali.

ZONA VULNERABILE

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016), in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016)*	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e Regolamento (UE) n. 1009/2019 (DM 25/2/2016)** compresi gli ammendanti compostati da impianti DGR n. 568/2005	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI***
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto, di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%**	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al D.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.



** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

***In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo, il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.

<p>CGO 3 (ex CGO 2 invariato)</p>	<p>Conservazione degli uccelli selvatici</p>
<p>A cosa si applica</p>	<p>Tutte le superfici agricole.</p>
<p>Obblighi</p>	
<p>Le aziende sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo a "criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".</p>	
<p>Altre informazioni</p>	<p>La Regione ha stabilito che si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184/2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> k) Divieto discariche e smaltimento fanghi e rifiuti; p) Divieto eliminazione elementi naturali o seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza individuate dalla Regione con appositi provvedimenti; r) Divieto esecuzione livellamenti non autorizzati, fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del terreno per la semina e per le risaie; s) Conservazione superfici a pascolo; t) Divieto bruciatura delle stoppie e delle paglie e dei residui su prati.

CGO 4 (ex CGO 3 invariato)	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
A cosa si applica	Tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC.
Obblighi	
<p>Le aziende sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo a "criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".</p>	
Altre informazioni	<p>La Regione ha stabilito una serie di divieti generali, simili ai precedenti, con ulteriori divieti di eliminazione di elementi del paesaggio.</p> <p>Sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione ricadenti in queste aree, vige l'obbligo della copertura vegetale durante tutto l'anno con possibilità di sfalcio o trinciatura o pascolamento (almeno una volta l'anno), fermo restando il periodo di divieto dal 1° marzo al 31 luglio.</p> <p>Inoltre, vigono misure specifiche per determinati habitat indicati in delibera.</p>



CGO 5 (ex CGO 4 invariato)	Sicurezza alimentare
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per i settori: <ul style="list-style-type: none"> • produzioni animali; • produzioni vegetali; • produzione di latte crudo; • produzione di uova; • produzioni di mangimi o alimenti per gli animali. 	
Altre informazioni	La Regione ha specificato le pertinenti norme sulla sicurezza alimentare (Pacchetto Igiene) attuando ai sensi degli articoli 19 e 20 del Reg. CE n. 178/2002 l'obbligo di ritiro dei prodotti ritenuti non conformi.



CGO 6 (ex CGO 5 invariato)	Divieto di utilizzazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste nelle produzioni animali
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
Le aziende sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158.	
Altre informazioni	

CGO 7 (ex CGO 10 invariato)	Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (PF)
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
<p>Le aziende sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal Piano di Azione Nazionale, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni; - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; - rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta; - presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti. <p>Nel caso di ricorso a contoterzista l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti.</p>	
Altre informazioni	<p>Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti (o un modulo generale per tutte le colture o uno distinto per ognuna coltura agraria); - nome e quantità del PF utilizzato; - superficie della coltura trattata per ogni singolo trattamento; - avversità che ha reso necessario il trattamento; - informazioni che permettono la verifica delle prescrizioni riportate sull'etichetta del PF (date, quantità, fasi fenologiche...). <p>Il registro deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta della coltura e comunque non oltre i trenta giorni successivi all'esecuzione del trattamento.</p>
Altre informazioni	Il possesso del «patentino», originariamente nella CGO10, passa alla successiva CGO 8

CGO 8 (nuovo)	Utilizzo sostenibile dei pesticidi
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
<p>A: chi acquista/utilizza prodotti fitosanitari ad uso professionale deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità;</p> <p>B: Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome;</p> <p>C: Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali;</p> <p>D: Gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.</p>	
Altre informazioni	Le Regioni nel proprio provvedimento ha dettagliato gli obblighi sulla base delle pertinenti disposizioni normative del PAN e della normativa fitosanitaria (DM 22/01/2014) e della disciplina dei rifiuti dettata dal D.Lgs. 152/2006.



CGO 9 (ex CGO 11 invariato)	Protezione dei vitelli
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs. n. 126 del 7 luglio 2011.	
Altre informazioni	La Regione ha specificato nel norme riportate nelle note del Ministero della salute.



CGO 10
(ex CGO 12
invariato)

Protezione dei suini

A cosa si applica



Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.

Obblighi

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011.

Altre informazioni

La Regione ha specificato nel norme riportate nelle note del Ministero della salute.



CGO 11 (ex CGO 13 invariato)	Protezione degli animali negli allevamenti
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001.	
Altre informazioni	La Regione ha specificato nel norme riportate nelle note del Ministero della salute.